

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 9 ottobre 2018, n. 74

“Inclusione del comune di Trani (BT) nell’Elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte di cui alla D.G.R. n. 1017/2015”.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- Vista la D.G.R. n.1570 del 06/08/2015 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente ad interim del Servizio Turismo, ora Sezione Turismo;
- Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

in Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal Servizio Sviluppo del Turismo, ricevedal Dirigente dello stesso la seguente relazione.

La Regione Puglia, con regolamento regionale 23 dicembre 2004,n.11, in attuazione della L.R. n° 1/2003, ha istituito l’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle Città d’arte tenuto presso l’Assessorato al Commercio della Regione Puglia.

L’elenco, determinante ai fini della regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali, sebbene successivamente abbia perso tale utilità per effetto della liberalizzazione intervenuta nel settore, è stato conservato in quanto le Amministrazioni comunali hanno dimostrato un perdurante interesse ad ottenere il succitato riconoscimento, ritenendolo un valore aggiunto per certificare la realtà turistica ed artistica del rispettivo territorio.

Inoltre, in base all’art. 4, comma 1, del D.lgs 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, per i Comuni che non sono capoluogo di provincia l’inclusione nell’elenco costituisce presupposto necessario per l’istituzione dell’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio.

Con l’entrata in vigore del “Codice del Commercio” di cui alla legge regionale 16 aprile 2015, n°24, è stato abrogato il regolamento 23 dicembre 2004, n° 11 che individuava i parametri per la definizione dei comuni turistici e delle città d’arte.

Di conseguenza, nelle more di una nuova regolamentazione della materia, con D.G .R.n °1017 del 19/05/2015 sono state approvate le linee guida recanti i criteri per l’ iscrizione nell’elenco dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d’arte.

Ai sensi dell’art. 2 delle linee guida sono **Comuni ad economia prevalentemente turistica** quelli in cui è presente un sito di interesse storico-artistico inserito dall’UNESCO nella lista del patrimonio dell’umanità, ovvero quelli che presentano almeno 4 dei parametri indicati ai commi 2 e 3, di cui due riferiti alla domanda turistica e due riferiti all’offerta turistica.

I Parametri riferiti alla domanda turistica sono:

1. arrivi su popolazione residente:0,3;
2. presenze su popolazione residente:2,0;
3. arrivi su superficie territoriale (kmq):50;

4. presenze su superficie territoriale (kmq):300;
5. presenze più popolazione residente su superficie territoriale(kmq) :450.

I Parametri riferiti all'offerta turistica sono :

1. capacità ricettiva (posti letto) totale su popolazione residente (per 100 abitanti):5,59;
2. strutture ricettive su popolazione residente (per 1000 abitanti):0,3
3. unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale unità locali: 1%;
4. addetti alle unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale addetti unità locali: 10%.

In base all'art. 3 delle linee guida sono considerate Città d'arte le località che possiedono almeno tre dei seguenti requisiti:

- insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi D.lgs. n.42/2004 e ss.mm.e ii;
- ampia presenza di opere d'arte singole o in collezioni, dichiarate di notevole interesse storico o artistico ai sensi del D. lgs. n.42 /2004 e ss.mm.e ii, a condizione che siano visibili al pubblico;
- presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno 8 mesi l'anno, con articolata offerta di mostre e manifestazioni. I musei devono essere almeno di rilievo regionale ai sensi della L. R. n. 17/2013 ed almeno uno di essi dedicato ad argomenti storici, artistici o archeologici;
- presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato, raccolte di documenti, di rilievo provinciale relativi a materie storiche, artistiche o archeologiche;
- presenza di attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il patrocinio della Regione, o degli altri Enti locali;
- presenza di una domanda turistica e di una offerta turistica calcolata sulla base dei parametri di cui al precedente art.2, rapportata alla popolazione della città .

L' art. 4 delle linee guida dispone inoltre che :

- sono iscritti di diritto nell'elenco i Comuni che abbiano conseguito la qualifica di Comune ad economia prevalentemente turistica o di Città d'arte ai sensi del regolamento regionale n. 11/2004.
- ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, la Regione verifica il permanere dei parametri sulla base dei quali è stata disposta l'iscrizione nell'elenco.

Considerato che per i comuni già inseriti "nell'elenco cronologico per provincia del REGISTRO DELLE CITTA' D'ARTE E TURISTICHE - Regolamento regionale n.11/2004 - BURP 154 supp. del 23/12/2004" - sono trascorsi tre anni dalla data di iscrizione e dovendo procedere alla verifica del permanere dei parametri sulla base dei quali è stata disposta l'iscrizione nel suddetto elenco, il dirigente della Sezione Turismo, con nota pec Prot. AOO_056/0003726 del 15/06/2017, ha invitato i comuni a far pervenire comunicazione con la specifica dei parametri in loro possesso.

Tanto premesso, con nota Prot.40691 del 21/12/2017 arrivata a questa Sezione Turismo il 3/10/2018 prot. AOO_056/04/10/2018/0004561, il comune di **Trani (BT)** ha presentato la comunicazione con la specifica dei requisiti in possesso e richiesti per la permanenza della iscrizione nell'elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte.

All'esito dell'istruttoria si è verificato che il Comune di Trani (BT) continua a possedere i seguenti requisiti di città d'arte di cui al comma 1 dell'art.3 delle Linee Guida:

dei requisiti di cui al comma 1 dell'art.3 delle linee guida:

- 1.1 *presenza di un insieme di edifici e di complessi monumentali di notevole rilevanza storica e artistica ai sensi del D.lgs.n.42/2004 e ss.mm. e ii.*
- 1.2 *ampia presenza di opere d'arte singole o in collezioni, dichiarate di notevole interesse storico o artistico ai sensi del D.lgs. n.42/2004 e ss.*

- 1.3 *presenza di almeno tre musei, (aperti al pubblico per almeno 8 mesi l'anno, con articolata offerta di mostre e manifestazioni) di rilievo regionale ai sensi della L.R. n. 17/2013 ed almeno uno di essi dedicato ad argomenti storici, artistici o archeologici;*
- 1.4 *presenza di offerta di servizi culturali quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato, raccolte di documenti, di rilievo provinciale relativi o materie storiche, artistici, o archeologiche;*
- 1.5 *presenza di attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il patrocinio della Regione o altri enti locali.*

Pertanto, in ragione di quanto rappresentato, verificato il permanere dei parametri richiesti ai sensi della D.G.R. 1017/2015, si propone di implementare l'Elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte approvato con atto dirigenziale n° 142 del 13/12/2017 di questa Sezione Turismo, includendo il comune di Trani (BT)

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/ 03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs 118/2011 e ss.mm. e ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente del Servizio Interessato;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'istruttore e dal Dirigente del Servizio Sviluppo del turismo;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di implementare l'*Elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte* approvato con atto dirigenziale n° 142 del 13/12/2017 di questa Sezione Turismo, includendo il comune di Trani (BT).
2. di dare atto che il presente provvedimento:
 - è immediatamente esecutivo, non avendo implicazioni di natura finanziaria;
 - si compone di n.5 pagine;
 - è depositato in originale presso la Sezione Turismo, Via Gobetti,26 -70125 Bari;
 - sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia : www.regione.puglia.it;
3. di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all'originale:
 - alla Segreteria della Giunta regionale;
 - al comune di Trani (BT) a mezzo pec ufficio.turismo@cert.comune.trani.bt.it;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
Patrizio Giannone